

LA III COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

VISTA la proposta di legge n. 81/21 (parere ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 del R.I.) "Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale";

UDITO il relatore nella seduta n. 37 dell'11 novembre 2021;

PRESO ATTO delle risultanze della discussione generale;

VISTO l'articolo 92, comma 1, del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Andrea Maria Antonini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 81/2021, ad iniziativa del consigliere Marinelli, concernente: «Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale», nel testo approvato dalla I Commissione in data 15 novembre 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 366 del 16 novembre 2021;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza ridotto a quattro giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n. 368 del 16 novembre 2021);

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 19 novembre 2021;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 19 novembre 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 81/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale», nel testo approvato dalla I Commissione in data 15 novembre 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.197 del 16 novembre 2021;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a quattro giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.199 del 16 novembre 2021);

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Massimiliano Polacco e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 11:00 del 22 novembre 2021;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 22 novembre 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione della seguente modifica:

- al comma 1 dell'articolo 8 (Proroga del termine previsto dall'articolo 16 della l.r. 3/2017), le parole "31 luglio 2023" sono sostituite con le seguenti: "30 novembre 2024".

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge introduce modifiche di tipo trasversale a diverse leggi regionali, spesso in adeguamento ad esigenze sopravvenute o per “correggere il tiro” rispetto a norme anche neo approvate, che abbisognano di precisazioni perché si intersecano con pareri e norme sovraordinate. Sono un esempio della prima fattispecie sopra indicata gli articoli 3, 4 e 5 della proposta di legge, dove il legislatore imprime ad esempio reattività alla ripresa del comparto edilizio, semplificando alcune procedure anche in seno ai piani comunali.

Gli articoli 6 e 7 rappresentano invece la fattispecie di intersezione con altre norme, con particolare riferimento al Codice dei beni culturali.

Sostanzialmente l’impianto proposto è condiviso per le modifiche delle diverse norme richiamate, ma il testo licenziato dalla Commissione competente ha modificato, rispetto alla proposta pervenuta, tra gli altri, un termine di adeguamento relativo alla legge 3/2017. Il testo arrivato in commissione prevedeva il termine di adeguamento al 30 novembre 2024, mentre la commissione ha licenziato la proposta di legge riducendo questo termine al 31 luglio 2023. Su tale tema, visto lo strascico degli effetti della pandemia da Covid-19 ancora in corso e gli effetti in generale della normativa in questione, si ritiene che la modifica proposta non sia condivisibile.

Relazione tecnico finanziaria sulla proposta di legge n. 81/21

“Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale”

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1*(Modifiche alla l.r. 23/1995)*

Il comma 1 introduce nella legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) una disposizione finalizzata a consentire il pieno esercizio del mandato ai Consiglieri con disabilità fisiche o sensoriali, anche attraverso specifiche forme e modalità di assistenza personale. Si tratta in particolare di una specificazione rispetto ad una disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 23/1995.

Il comma 1bis specifica che, tra i compensi da non valutare ai fini della decurtazione del 50 per cento dell'indennità di carica per i Consiglieri che continuano a svolgere attività lavorativa sono compresi i redditi percepiti prima dell'elezione a Consigliere.

Invarianza: Le due disposizioni hanno carattere normativo e non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto forniscono un chiarimento interpretativo.

Art. 2*(Modifiche alla l.r. 36/2005)*

Le disposizioni modificano, in recepimento dei rilievi del Governo, l'articolo 18 e l'articolo 20-quater della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36, come modificati dalla legge regionale 15 luglio 2021, n. 16. I cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nella relativa anagrafe, che intendono rientrare in Italia e chiedono di beneficiare di alloggi di edilizia agevolata o sovvenzionata, hanno la possibilità di attestare il reddito attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) simulato, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS, per documentare il relativo requisito, necessario per beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata. Tale modifica si rende necessaria in quanto la determinazione e l'applicazione dell'ISEE, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché la definizione della compartecipazione al costo delle medesime, rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sono, quindi, riservate alla competenza legislativa esclusiva statale.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si limita ad eliminare la possibilità di attestare il reddito attraverso l'ISEE simulato.

Art. 3*(Modifica alla l.r. 22/2009)*

La disposizione sostituisce il comma 8 ter dell'articolo 2 della legge regionale 22/2009 introdotto dalla legge regionale 14/2021 collocando l'intervento all'interno del quadro legislativo nazionale mediante il richiamo esplicito alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto aggiunge il riferimento alla normativa statale.

Art. 4*(Modifiche alla l.r. 22/2011)*

La disposizione modifica gli articoli 1 e 11 della legge regionale 22/2011 introducendo precisazioni concernenti il rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa esclusiva statale la tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Secondo il Ministero della Cultura, gli interventi di rigenerazione urbana previsti nella legge regionale risulterebbero collocati al di fuori del necessario quadro normativo di riferimento costituito dalle previsioni del piano paesaggistico regionale. Nelle Marche tale piano non è ad oggi approvato, nonostante la procedura sia stata avviata nel 2011, anche in relazione al fatto che, ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 42/2004, l'elaborazione dello stesso deve essere effettuata congiuntamente tra Ministero e Regioni, limitatamente ad alcuni beni paesaggistici. La questione relativa alle disposizioni del piano paesaggistico si è riproposta in più occasioni e per diverse Regioni in sede di esame delle leggi regionali e si colloca nel contesto più generale dei rapporti tra Stato e Regione in materia di ambiente e di beni culturali.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto aggiunge il riferimento alla normativa statale.

Art. 4 bis*(Modifica alla l.r. 25/2017)*

L'articolo sostituisce il riferimento al Consiglio comunale con quello, più generale, al Comune.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto aggiunge il riferimento alla normativa statale.

Art. 4 ter*(Modifica alla l.r. 8/2018)*

L'articolo corregge un errore nella formulazione della disposizione.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto aggiunge il riferimento alla normativa statale.

Art. 5*(Modifica alla l.r. 10/2021)*

L'articolo introduce una modifica all'articolo 3 della legge regionale 10/2021 diretta a chiarire che la possibilità di assumere l'iniziativa per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile non è attribuita solo agli enti locali ma anche agli altri soggetti indicati dalla normativa.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si limita a precisare quali sono i soggetti che possono costituire la CER.

Art. 6*(Modifiche alla l.r. 19/2021)*

Il comma 1 modifica l'articolo 8 della legge regionale 19/2021 per escludere l'annotazione nel registro delle imprese della Camera di commercio dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Tale modifica si rende necessaria per adeguare la norma regionale al rilievo avanzato dal Ministero della Giustizia il quale sottolinea che la disciplina attiene all'ordinamento civile ed è riconducibile pertanto alla competenza legislativa esclusiva statale.

Il comma 2 modifica l'articolo 21 della legge regionale 19/2021 introducendo il riferimento esplicito alla disciplina nazionale di cui al decreto legislativo 42/2004, al fine di ricondurre l'intervento all'interno del quadro normativo statale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7*(Modifiche alla l.r. 22/2021)*

L'articolo modifica alcune disposizioni della legge regionale 22/2021 per aderire alla richiesta del Ministero della Cultura circa l'inserimento di disposizioni che prevedono espressamente l'obbligo di sentire gli uffici dello stesso Ministero riguardo ai regolamenti attuativi della legge regionale, all'esercizio del commercio su aree pubbliche e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché il rispetto delle previsioni del piano paesaggistico riguardo alla pianificazione territoriale nel settore commerciale e allo sviluppo della rete distributiva.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8*(Proroga del termine previsto dall'articolo 16 della l.r. 3/2017)*

La disposizione stabilisce una proroga del termine fissato dal comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network). Tale comma ha previsto, per gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, il termine del 30 novembre 2021, per adeguarsi all'obbligo delle distanze da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati o da altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani individuati dai Comuni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale perché introduce una proroga di un termine per un adempimento a carico di soggetti privati.

Art. 9*(Abrogazione del comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995)*

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10*(Invarianza finanziaria)*

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10 bis*(Dichiarazione d'urgenza)*

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

SCHEMA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

P.D.L. 81/2021 – Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi di contesto e obiettivi dell'intervento</p>	<p>L'intervento legislativo contiene disposizioni di adeguamento della legislazione regionale, al fine di assicurarne la rispondenza a sopravvenute esigenze e di adeguarsi alle indicazioni e ai suggerimenti pervenuti dai Ministeri per il tramite del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie in sede di procedura interlocutoria nella valutazione di legittimità costituzionale delle leggi regionali. Rientrano nella prima casistica gli articoli 1, 4 bis, 4 ter, 8 e 9 della proposta di legge. Appartengono alla seconda, invece, i restanti articoli della proposta di legge.</p>
<p>Analisi della Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge non presenta elementi tali da essere oggetto di giudizi avanti alla Corte di giustizia della Comunità europea e di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga tematica e risulta compatibile con l'ordinamento internazionale e dell'Unione Europea.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi Costituzionali</p>	<p>La proposta di legge contiene interventi volti ad assicurare la rispondenza a sopravvenute esigenze come gli articoli 1 e 9 che modificano la legge regionale n. 23/1995, introducendo disposizioni di tutela per i Consiglieri con disabilità fisiche o sensoriali, nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione. Risulta, altresì, compatibile con il quadro normativo nazionale e con la sopraggiunta ed attuale situazione pandemica, la disposizione con cui viene prorogato, per gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, il termine per adeguarsi all'obbligo delle distanze da determinati siti.</p> <p>Le restanti disposizioni della proposta di legge volte a recepire indicazioni e suggerimenti del Governo risultano aderenti ai principi costituzionali e all'assetto delle competenze delineato dall'art. 117 della Costituzione.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta di legge risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con gli articoli inseriti nel Titolo I (principi fondamentali) che delineano in capo alla Regione la valorizzazione e la promozione di diversi ambiti (la salute, l'ambiente, i rapporti sociali, lo sviluppo economico, ecc.).</p>

Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta incide su leggi regionali vigenti, trattandosi di disposizioni di adeguamento della legislazione regionale, al fine di assicurarne la rispondenza a sopravvenute esigenze e di adeguarsi alle indicazioni e suggerimenti del Governo.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di Semplificazione normativa	Non sussistono per la presente proposta di legge possibili strumenti di semplificazione normativa in quanto la stessa, raccogliendo in un unico testo più disposizioni di adeguamento della legislazione regionale, costituisce di per sé strumento di semplificazione.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.